

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia

N. 21 del 20-03-2024

**OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' DI
FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **venti** del mese di **marzo**, alle ore **19:30**, nella sala comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **SINDACO Chiara FUSARI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sonia Pagani**

Intervengono i Signori:

FUSARI Chiara	SINDACO	Presente
SANGERMANI Cristiano	VICE-SINDACO	Assente
CORBANI Mauro	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 2 Totale Assenti 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che

- i compensi degli amministratori locali sono disciplinati in linea generale e come fonte primaria dall'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito le norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”;
- l'art. 1 comma 54 della legge n. 266 del 23/12/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto che “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica” sono rideterminate “in riduzione della misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/9/2005” le indennità spettanti ai Sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi;
- l'art. 57-quater, comma 1, del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito nella legge n. 157 del 19/12/2019, ha integrato l'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti;

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30/12/2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, parametrandola al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili), nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni, stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente per gli anni 2022 e 2023;

Dato atto che secondo l'interpretazione confermata dalla Ragioneria Generale dello Stato l'importo da applicarsi per il 2022 e 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% ed il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (vedi nota sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali, introdotte dall'art. 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022;

Dato atto infine che, per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali, al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni con la corresponsione dei suddetti incrementi delle indennità di funzione, il fondo di cui all'art. 57-quater, comma 2, del decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni per l'anno 2024, da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato l'eventuale importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Dato atto che per la fascia di popolazione in cui ricade il Comune di Azzanello il D.M. 119/2000 prevede che:

- l'indennità del Vice-Sindaco è da parametrarsi al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;
- l'indennità degli Assessori è da parametrarsi al 10% dell'indennità prevista per il Sindaco;

Rilevato che, in ragione della classe demografica di appartenenza di questo Comune (fino a 3.000 abitanti) la percentuale di incremento previsto per il Sindaco è del 33,06% che comporta (applicando le percentuali di adeguamento al 45% e al 68% della suddetta percentuale di incremento rispettivamente per il 2022 e 2023) la corresponsione delle indennità di seguito risultanti:

COMUNE classe demografica	LEGGE 234/2021 commi 583-587 Anno 2024 SINDACO	LEGGE 234/2021 commi 583-587 Anno 2024 VICE SINDACO	LEGGE 234/2021 commi 583-587 Anno 2024 ASSESSORI
fino a 3.000 abitanti	2.208,00	331,20	220,80
da 3.001 a 5.000 abitanti	3.036,00	607,20	455,40
da 5.001 a 10.000 abitanti	4.002,00	2.001,00	1.800,90
da 10.001 a 30.000 abitanti	4.140,00	2.277,00	1.863,00
da 30.001 a 50.000 abitanti	4.830,00	2.656,50	2.173,50

Rilevato che:

- l'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: *“I sindaci (...) i membri delle Giunte Comunali (...) che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”*;
- l'art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: *“(...) Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”*;
- ai Sindaci spetta a fine mandato una indennità a norma dell'art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: *“A fine mandato, l'indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno”*. Tale indennità spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall'art. 1 comma 719 della L. 296/2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 13/11/2023 con la quale è stata determinata l'indennità di funzione al Sindaco per l'anno 2024;

Visto che questo Comune alla data del 01/01/2024, contava n. 620 abitanti residenti;

Ritenuto opportuno evidenziare che l'attuale Vice-Sindaco sig. Sangermani Cristiano, percepisce, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l'indennità di funzione dimezzata, essendo lo stesso lavoratore dipendente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “e successive modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 parti integranti del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiamare ed approvare quanto espresso in premessa;
2. di determinare l'indennità spettante al Vice-Sindaco e all'Assessore per l'anno 2024, in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, così come in premessa richiamati, ed in relazione alla classe demografica del Comune di Azzanello (con popolazione fino a 3.000 abitanti), come segue:
 - € 331,20 (€ 165,60 per il Vice-Sindaco attualmente in carica);
 - € 220,80 per l'Assessore;
3. di dare atto che la spesa complessiva annua trova disponibilità nel bilancio comunale;
4. di trasmettere in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere,

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Chiara FUSARI

Il Segretario Comunale
f.to Sonia Pagani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28.03.2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed è trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario incaricato
f.to Zumbolo Anna

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000, diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 20-03-2024.

Il Segretario Comunale
f.to Sonia Pagani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 28.03.2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sonia Pagani

COMUNE DI AZZANELLO
Provincia di Cremona

PARERE

Deliberazione G.C. n. 21 del 20-03-2024

Oggetto:	DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2024.
-----------------	---

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

.

Azzanello, 20-03-2024

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Sonia Pagani

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

.

Azzanello, 20-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lorena Marengoni